

cerca...

Risposte Brevi

F.A.Q.

Contatti

MENU PRINCIPALE

Home

Risposte Brevi

Separazione e divorzio

Nullità di matrimonio

Aspetti penali del Diritto di

Famiglia

Affido condiviso

Aspetti psicologici

La parola alle parti

Home » Aspetti penali del Diritto di Famiglia

Commento art. 572 cp



L'ART. 572 c.p.

IL REATO DI MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI

...ALTRO

Osservatorio del diritto di famiglia

Per i cultori del Diritti

Romano

Web link

Altri Argomenti Giuridici

L'INDICE

A) Nozioni generali

1. La collocazione della norma - La preminente tutela della famiglia

2. I maltrattamenti fuori dalla famiglia

B) Il delitto di maltrattamenti in famiglia

1. Il rapporto stabile tra le parti

2. Elemento oggettivo.

3. La nozione di maltrattamenti

4. Elemento soggettivo. Il dolo generico

5. Momento consumativo.

6. Le ipotesi di cui al 2° comma. Gli eventi aggravatori.

7. Rapporti con altre figure di reato.

A) Nozioni generali.

1) La collocazione della norma - La preminente tutela della famiglia

La norma che punisce i maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli è inserita nel titolo 11° del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro la famiglia; in particolare è compresa tra i delitti contro l'assistenza familiare, previsti nel capo 4°.

Tale collocazione è stata la conclusione di un intenso dibattito teorico, che ha mutato la fisionomia del reato, in precedenza incluso tra i reati contro la persona.

La giustificazione di tale inserimento è stata riconosciuta "nel fatto che oggetto specifico della tutela penale è l'interesse dello Stato di salvaguardare la famiglia quale nucleo elementare, coniugale e parentale, della società... contro quegli eccessi che costituiscono maltrattamenti inflitti a familiari, fanciulli od a persone sottoposte all'autorità del colpevole od a lui affidate" (Manzini).

Insomma, anche se l'art. 572 non tutela esclusivamente i familiari, appare preminente l'interesse alla salvaguardia dell'ordine delle famiglie.

2) I maltrattamenti fuori dalla famiglia

Il reato di maltrattamenti, tipico delitto contro la famiglia, è configurabile, in una sua più vasta accezione, nei casi in cui la degenerazione dell'uso dei mezzi di correzione colpisca persone collegate all'agente da un rapporto di dipendenza o per lo svolgimento di una professione o di un'arte.

In tal caso, però, l'illiceità del trattamento deve consistere in una sistematica persecuzione suggerita da odio, malanimo, disprezzo, crudeltà fine a se stessa, riconducibile alla determinazione dell'agente di arrecare sofferenze fisiche e morali (Cass. pen., 173385/86).

Il delitto di maltrattamenti può essere riferito anche a fatti commessi in una struttura assistenziale specie se pubblica per persone anziane (o minori o minorate o comunque bisognose di aiuto), ed in tal caso può essere realizzato anche a mezzo di soggetto estraneo; ciò si verifica quando i responsabili dell'assistenza consapevolmente e deliberatamente si astengono dall'impedire che persone non autorizzate realizzino condotte integranti l'elemento oggettivo del reato, posto che in tale situazione, stante il dovere funzionale, di natura pubblicistica, di attivarsi a non impedire la verifica dell'evento,

sotto il profilo eziologico, equivale a cagionarlo (Cass. pen., 186202/90, 186204/90, 186205/90 e 199476/94).

Tale delitto può essere realizzato anche mediante condotte omissive, individuabili nel deliberato astenersi da parte dei responsabili di una pubblica struttura di assistenza e cura in presenza del contrario dovere incumbente su di loro, dall'impedire condotte illegittime realizzanti la materialità del reato.

B) Il delitto di maltrattamenti in famiglia

1) Il rapporto stabile tra le parti

Il reato di maltrattamenti in famiglia presuppone necessariamente l'esistenza tra le parti di un rapporto stabile di comunità familiare, anche se naturale e di fatto, con legami di reciproca assistenza e protezione (Cass. pen., 1448021/79) che il legislatore ha ritenuto di dover tutelare (Cass. pen., 171979/85).

Agli effetti dell'art. 572, deve considerarsi «famiglia» ogni consorzio di persone tra le quali per relazioni sentimentali continuative e di consuetudine di vita siano sorti rapporti di assistenza e di solidarietà per un apprezzabile periodo di convivenza (Cass. pen., 186276/90, 193274/92 e 8953/97) affini a quello di una normale famiglia legittima (Cass. pen., 184342/89): il reato sussiste quindi anche nei riguardi di una persona convivente more uxorio.

E' comunque sufficiente un regime di vita improntato a rapporti di umana solidarietà ed a strette relazioni, dovute a diversi motivi anche assistenziali (Cass. pen., 208444/97).

Pur essendo necessaria l'esistenza di relazioni continuative tra delinquente e vittima, la convivenza e la coabitazione non sono presupposti imprescindibili del delitto di maltrattamenti.

La cessazione del rapporto di convivenza non influisce sulla configurabilità del reato di maltrattamenti, la cui consumazione può aver luogo anche nei confronti di persona (unita all'agente da vincoli nascenti dal coniugio o dalla filiazione) non convivente con l'imputato a seguito di separazione legale o di fatto (v. Cass. pen., 183283/89, 206399/96, 282/98 e 3580/99, in fattispecie in cui l'imputato aveva commesso ripetuti atti di violenza fisica e morale in danno della moglie anche dopo la separazione).

In caso di relazioni affettive, neppure la coabitazione costituisce un presupposto essenziale del reato di maltrattamenti (Cass. pen., 116810/70).

2. Elemento oggettivo.

Il reato di maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli, previsto dall'art. 572 c.p., esige per la sua configurabilità una abituale sottoposizione della persona offesa a sofferenze fisiche e psichiche, espressione di un atteggiamento di normale prevaricazione da parte del soggetto attivo del reato (Cass. pen., 193284/92).

Il delitto di maltrattamenti in famiglia consiste in una serie di atti lesivi dell'integrità fisica o morale, della libertà o del decoro delle persone di famiglia, in modo tale da rendere abitualmente dolorose e mortificanti le relazioni tra il soggetto attivo e le vittime (Cass. pen., 181768/89).

Il reato abituale

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è costituito da una condotta abituale che si estrinseca con più atti, delittuosi o meno, che determinano sofferenze fisiche o morali, realizzati in momenti successivi ma collegati con un nesso di abitudine e legati nel loro svolgimento da un'unica intenzione criminosa di ledere l'integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo, cioè in sintesi, di infliggere abitualmente tali sofferenze.

Per determinare l'abitudine della condotta è sufficiente la ripetizione degli atti vessatori anche per un limitato periodo di tempo (Cass. pen., 189558/92), purchè idoneo a determinare la sofferenza fisica o morale continuativa della parte offesa (Cass. pen., 193273/92).

Il reato di maltrattamenti è reato abituale poiché è caratterizzato dalla sussistenza di una serie di fatti vessatori, uniti tanto da un legame di abitudine (elemento oggettivo) quanto dalla coscienza e volontà (elemento soggettivo) di porre in essere tali atti.

I comportamenti occasionali

Detti atti vessatori, isolatamente considerati, potrebbero anche non costituire delitto, ma rinviengono la ratio dell'antigiuridicità penale nella loro reiterazione, che si protrae nel tempo, e nella persistenza dell'elemento intenzionale (Cass. pen., 175315/86): per integrare il reato in esame sono quindi da escludere sporadici episodi di violenza, del tutto occasionali. (Cass. pen., 166250/84). Ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia non assume rilievo il fatto che gli atti lesivi si siano alternati con periodi di normalità e che siano stati, a volte, causati da motivi contingenti. Il delitto in questione, invero, quale reato abituale, non resta escluso se nel tempo considerato vi siano, nella condotta dell'imputato, periodi di normalità o di accordo con i familiari (Cass. pen., 205901/96); un intervallo di tempo fra una serie e l'altra di episodi lesivi, non fa, infatti, venir meno l'esistenza del reato, ma può dar luogo come per ogni reato permanente, alla continuazione (Cass. pen., 183553/89).

3. La nozione di maltrattamenti

Nella nozione di «maltrattamenti» rientrano i fatti lesivi della integrità fisica e del patrimonio morale del soggetto passivo, che rendano abitualmente dolorose le relazioni familiari.

I maltrattamenti possono manifestarsi in vario modo e con una pluralità di atti diversi.

- a) infliggendo sofferenze morali che determinano uno stato di avvillimento o
- b) con atti o parole che offendono il decoro e la dignità della persona, ovvero

c) con violenze (indipendentemente dalla loro traccia) capaci di produrre sensazioni dolorose (Cass. pen., 186593/90).

Rientrano nello schema di tale delitto non soltanto le percosse, le ingiurie e le privazioni imposte alla vittima, ma anche le manifestazioni e gli atti consapevoli di offesa, disprezzo, umiliazione, scherno, vilipendio o asservimento: Cass. pen., 160382/83): la vittima stessa deve subirla non come uno specifico stato di violenza, ma nell'ambito delle complessive e durevoli sofferenze morali a lei inflitte (Cass. pen., 160382/83).

Secondo la giurisprudenza, integrano gli estremi dell'elemento oggettivo del reato i seguenti comportamenti

- a) il comportamento del marito che offenda la moglie congiungendosi carnalmente nella casa coniugale con la sorella di lei;
- b) la condotta che provochi uno stato di avvilitamento e di sofferenza nella convivente costretta a lavorare per soddisfare i vizi dell'agente e costretta a sopportarne le continue infedeltà di cui questi si faceva persino vanto per mortificare ancor più la vittima;
- c) il comportamento del marito che costringa la moglie a sopportare la presenza della concubina nel domicilio coniugale;
- d) i tentativi e le azioni diretti ad ottenere pratiche sessuali contro natura (se tali atti non realizzino, per difetto di un qualche elemento, le ipotesi delittuose di cui agli artt. 519 e 521) (Cass. pen., 205979/96)

4. Elemento soggettivo. Il dolo generico

Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di maltrattamenti in famiglia è sufficiente il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuativo ed abituale (Cass. pen., 186015/90 e 209218/97). Non è quindi necessario un fine particolare (il dolo specifico), cioè che l'agente abbia perseguito particolari finalità nè il pravo proposito di infliggere alla vittima sofferenze fisiche morali senza plausibile motivo.

Non deve essere attuato un comportamento vessatorio continuo, abituale ed ininterrotto: è sufficiente la consapevolezza e volontà dell'agente di persistere in un'attività vessatoria e prevaricatoria, in una serie di atti lesivi idonei a produrre costante sofferenza (Cass. pen., 186015/90)

L'elemento soggettivo unificatore dei singoli episodi è costituito da un dolo unitario ed uniforme che denota una grave intenzione di avvilire e sopraffare la vittima e ricollega ad unità i vari episodi di aggressione alla sfera morale e materiale del soggetto passivo (Cass. pen., 157484/82).

Detto dolo consiste nell'inclinazione della volontà ad una condotta oppressiva e prevaricatoria che, nella reiterazione degli atti violenti, rivela una inclinazione della volontà a far soffrire una o più persone (Cass. pen., 198886/94) e la consapevolezza di persistere in una attività illecita, posta ripetutamente in essere (Cass. pen., 157951/83 e 188931/91) o comunque la coscienza e volontà di commettere una serie di fatti lesivi della integrità fisica e della libertà o del decoro della persona offesa in modo abituale.

L'intento deve pertanto riferirsi ad atti posti in essere con continuità, ad un comportamento teso solo in progresso di tempo alla realizzazione del risultato di sottoporre la parte lesa ad un intollerabile regime di vita attraverso violenze fisiche e morali: la conseguenza è che l'elemento soggettivo che supera le singole parti della condotta e che esprime il dolo del delitto di maltrattamenti può ben realizzarsi in modo graduale, giungendo infine a costituire il dato unificatore di ogni componente oggettiva.

La valutazione di tale componente soggettiva di difficile connotazione esterna è rimessa necessariamente al prudente apprezzamento del giudice di merito il quale però, proprio per tale ragione deve fornire una motivazione del suo convincimento priva di vizi logici e ancorata a dati di fatto che costituiscano chiara manifestazione della volontà unitaria, persistente e ispiratrice di una condotta insita nella finalità criminosa dell'imputato (Cass. pen., 200809/95), occorrendo dimostrare che tutti i fatti sono tra loro connessi e cementati in maniera inscindibile da tale volontà.

Va quindi esclusa la mera occasionalità e il dolo d'impeto, isolato e frammentario (Cass. pen., 175316/86).

Lo stato di nervosismo o la gelosia (in special modo se morbosa), non solo non escludono l'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia, ma costituiscono, con una certa frequenza, un rilevante movente di tale fattispecie delittuosa (Cass. pen., 155717/82).

L'elemento psicologico del reato di maltrattamenti in famiglia è costituito dal dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo (o i soggetti passivi) a sofferenze fisiche e morali continuate. Il fatto che i singoli episodi costituenti, nel loro complesso, la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza.

Secondo la Cassazione, l'ubriachezza non esclude il dolo (Cass. pen., 185411/90 e 198708/94): è fatto irrilevante che i singoli episodi costituenti nel loro complesso la condotta criminosa siano commessi durante lo stato di ubriachezza, non essendo in grado l'agente di fornire la prova che gli stessi episodi siano da considerarsi frutto di intenzioni occasionali, determinate inaspettatamente dalla crisi alcolica e non siano invece inseriti in quella unitaria coscienza e volontà di sottoporre i soggetti passivi a continui patimenti fisici o morali, che integra il delitto.

L'eventuale stato di malattia, fisica o psichica, della vittima, non solo non esclude il dolo, ma al contrario mette in rilievo la gravità del comportamento dell'agente (Cass. pen., 210213/98)

5. Momento consumativo.

Poiché, ai fini della integrazione del reato di maltrattamenti, i fatti devono essere molteplici e la

reiterazione presuppone un arco di tempo che può essere più o meno lungo, ma comunque apprezzabile, la consumazione del reato si perfeziona con l'ultimo della serie di fatti (Cass. pen., 175315/86).

Il reato di maltrattamenti in famiglia integra una ipotesi di reato necessariamente abituale che si caratterizza per la sussistenza di una serie di fatti, per lo più commissivi, ma anche omissivi, i quali isolatamente considerati potrebbero anche essere non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, ecc.) ovvero non perseguibili (ingiurie, percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma acquistano rilevanza penale per effetto della loro reiterazione nel tempo; esso si perfeziona allorché si realizza un minimo di tali condotte (delittuose o meno) collegate da un nesso di abitualità e può formare oggetto anche di continuazione (ex art. 81 cpv. c.p.), come nel caso in cui la serie reiterativa sia interrotta da una sentenza di condanna ovvero da un notevole intervallo di tempo tra una serie di episodi e l'altra, con parentesi di normalità nella condotta dell'agente e di pacifico accordo con i familiari (Cass. pen., 147515/80, 180988/89 e 201148/95).

6. Le ipotesi di cui al 2° comma. Gli eventi aggravatori.

Nell'ipotesi in cui dai maltrattamenti derivi una lesione grave o gravissima ovvero la morte della persona offesa, è configurabile il reato circostanziato di cui al cpv. dell'art. 572, soltanto se detti eventi siano conseguenza involontaria del fatto costituente tale delitto (Cass. pen., 176520/87).

Gli eventi aggravatori sono posti a carico del soggetto agente per il solo rapporto di causalità materiale (Cass. pen., 136985/77), conseguenze preterintenzionali poste a carico dell'agente a titolo di responsabilità oggettiva. Per la sussistenza delle predette aggravanti speciali, pertanto, è sufficiente che da atti diretti a maltrattamenti ed integranti di per sé il delitto semplice di maltrattamenti, siano derivate, come conseguenze non volute, la lesione grave o gravissima o la morte dell'offeso.

Per la sussistenza del nesso di causalità tra maltrattamenti e lesioni (o morte) non è necessario che i fatti di maltrattamento costituiscano la causa unica ed esclusiva degli eventi più gravi, trovando applicazione il principio recepito nel primo comma dell'art. 41, secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione e l'evento.

E tra le cause preesistenti debbono ritenersi comprese anche eventuali stati patologici della vittima, che in unione al comportamento dell'agente abbiano contribuito alla produzione dell'evento, così da integrare gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 572 secondo comma, anche per il solo fatto di accelerare, attraverso fatti di maltrattamento, il momento della morte di una persona destinata a soccombere per grave malattia (Cass. pen., 130725/75 e 172888/86), sia nel caso in cui le lesioni siano conseguenza di un trauma fisico inferto direttamente dall'imputato al soggetto passivo, sia anche quando le lesioni stesse costituiscano l'esito di atti lesivi della propria integrità personale (nella specie, tentativo di suicidio), compiuti dallo stesso soggetto passivo, come conseguenza diretta dei maltrattamenti subiti (Cass. pen., 119111/71 e 184606/90).

Quando invece la morte del familiare, che sia stato fino a quel momento sottoposto a maltrattamenti non sia conseguenza non voluta della condotta abituale di maltrattamenti, ma sia cagionata intenzionalmente, è configurabile il reato di omicidio volontario e non quello aggravato dall'evento di cui all'art. 572, comma 2 c.p. (Cass. pen., 16578/03)

7. Rapporti con altre figure di reato.

Nella materialità del delitto di maltrattamenti rientrano non soltanto percosse, minacce, ingiurie, privazioni imposte alla vittima, ma anche atti di scherno, disprezzo, umiliazione e di asservimento idonei a cagionare durevoli sofferenze fisiche e morali. Ne consegue che è riservato alla valutazione del giudice di merito accertare se i singoli episodi vessatori rimangono assorbiti nel reato di maltrattamenti (ad esempio, lesioni non volute) oppure integrino ipotesi criminose autonomamente volute dall'agente e, quindi, concorrenti, con il delitto di cui all'art. 572 (Cass. pen., 186109/90).

Il reato previsto dall'art. 572 c.p. assorbe soltanto quelli di percosse e di minacce, i quali costituiscono gli elementi essenziali della violenza fisica o morale propria del delitto di maltrattamento.

Il reato di maltrattamenti in famiglia ha una propria obiettività giuridica, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre il soggetto passivo a sofferenze fisiche e morali in modo continuo e abituale, e non si identifica, quindi

A) con il delitto di sequestro di persona, con il quale si compie un'azione diretta a ledere volutamente il bene della libertà di locomozione del soggetto passivo, oggetto di autonoma tutela penale;

B) con le violenze o minacce finalizzate alla realizzazione di reati sessuali, come la violenza carnale (Cass. pen., 204866/96) che ledono un altro bene del soggetto passivo, oggetto di autonoma tutela penale, quale quello della libertà sessuale.

Per tali azioni, l'agente è tenuto a rispondere in modo autonomo, potendosi realizzare il concorso tra il delitto di maltrattamenti con il delitto di sequestro di persona, oppure di atti di libidine violenti e violenza carnale: entrambi questi delitti hanno infatti requisiti e presupposti diversi da quelli del delitto di maltrattamenti.

Rapporti tra maltrattamenti e abuso dei mezzi di correzione (art. 571 c.p.)

Per stabilire se ricorre la configurabilità del reato di cui all'art. 571 c.p. (invece del reato di maltrattamenti), occorre considerare

- a) l'elemento oggettivo della fattispecie concreta, e cioè la correlazione tra i mezzi e i metodi e la finalità educativa e disciplinare e
- b) l'elemento soggettivo, cioè il motivo determinante dell'agente, che deve essere quello disciplinare e correttivo.

ULTIME NOTIZIE

[Risposte brevi 2011](#)
[Libro in vetrina](#)
[Termini e condizioni](#)
[Gli Schemi](#)
[Sentenze](#)

I PIÙ LETTI

[Commento art.570 cp](#)
[F.A.Q.](#)
[La procedura nella separazione consensuale e giudiziale](#)
[La legge affido condiviso](#)
[Aspetti giuridici](#)

NOTIZIE FLASH

Cassazione: coniuge infedele? No all' addebito della separazione se l'altro ha taciuto sulla sua impotenza generandi

Copyright © 2009 Il matrimonio in tribunale - Tutti i diritti riservati.

